

# C.S.N.

## Centro StudiNetwork

### Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli  
dott. Paolo Prezioso

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)

[www.imprenditoreitaliano.it](http://www.imprenditoreitaliano.it)

fonte: Il sole 24 Ore, lunedì 3 novembre 2014

## NORME E TRIBUTI

**“Meno formalità sulle fatture Ue”** :Dalle più recenti sentenze della Cassazione, giudici meno rigidi sulle irregolarità nella **fatturazione delle cessioni intracomunitarie**. Il punto di partenza è che la non imponibilità delle cessioni intra-Ue è subordinata all'indicazione nella fattura del numero Iva che il cessionario comunitario deve comunicare al fornitore e che quest'ultimo è tenuto a verificare. La corte però fa due passi importanti: riconosce che **la mancata indicazione del numero Iva o l'omessa richiesta di conferma della sua validità** non possono di per sé giustificare il diniego del regime di non imponibilità e pone come condizione il fatto che il cedente dimostri l'esistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria, compreso quello per cui l'acquirente comunitario è un soggetto passivo d'imposta che agisce in quanto tale nell'ambito dell'operazione. (*Vedere schema: Pronunce favorevoli*)

**“Equitalia, contraddittorio anche per i pignoramenti”** :Con la sentenza 19667/2014 delle Sezioni unite, in materia di iscrizione di ipoteca esattoriale hanno portato a compimento un vero e proprio salto di qualità nell'applicazione degli istituti a tutela del contribuente: contraddittorio obbligatorio anche per le procedure della riscossione coattiva, con riflessi anche sul pignoramento presso terzi. (*vedere schema: Misure e rimedi*).

**“Check-up sull'organico per le assunzioni a tempo”** :Il decreto “Poletti” (dl 34/2014, convertito dalla legge 78/2014) dà tempo fino al 31 dicembre per mettersi in regola rispetto al tetto

legale del 20% imposto ai contratti a termine, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. Il datore che non rientra nei limiti entro fine anno, dal 1° gennaio 2015 non potrà fare nuove assunzioni.

**“Stop al lavoro a termine se c'è una riduzione d'orario”** :Ancora prima di verificare i limiti numerici, il datore di lavoro che voglia assumere tramite contratti a tempo determinato deve tenere conto di alcune situazioni stabilite, dall'articolo 3 del Dlgs 368/2001, nelle quali questa strada non è percorribile, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, come previsto dal suddetto decreto, non è ammessa: per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero presso unità produttive nelle quali ci siano stati, entro i 6 mesi precedenti, licenziamenti collettivi in base agli articoli 2 e 24 della legge 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni\_ presso unità produttive nelle quali siano in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine\_ da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in base all'art. 4 del dlgs 626/1994 ossia quando non siano rispettate le previsioni contenute nel Dlgs 81/2008.

**Napoli 03.11.2014**

**Studio della Penna**

**dottori commercialisti**

**Napoli ROMA**

**[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)**

**www.imprenditoreitaliano.it – Il Portale dedicato a tutti gli imprenditori italiani!**